

**ARPAE**  
**Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia**  
**dell'Emilia - Romagna**

\* \* \*

**Atti amministrativi**

|                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|-----------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Determinazione dirigenziale | n. DET-AMB-2020-4304 del 15/09/2020                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Oggetto                     | PRATICA FC07A0076.RINNOVO CON VARIANTE SOSTANZIALE E CAMBIO DI TITOLARITA' DELLA CONCESSIONE ORDINARIA DI PRELIEVO DI ACQUA PUBBLICA SOTTERRANEA E SUPERFICIALE IN COMUNE DI ROCCA SAN CASCIAO. CONCESSIONARIO: SOCIETA' AGRICOLA MEZZA CA' DI DAGA ANTIOCO E GIOVANNI FRANCESCO DELIO E C. S.S. USO: IGIENICO ED ASSIMILATO (ZOOTECNICO) |
| Proposta                    | n. PDET-AMB-2020-4441 del 15/09/2020                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Struttura adottante         | Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Forlì-Cesena                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Dirigente adottante         | MARIAGRAZIA CACCIAGUERRA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |

Questo giorno quindici SETTEMBRE 2020 presso la sede di P.zza Giovan Battista Morgagni, 9 - 47121 Forlì, il Responsabile della Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Forlì-Cesena, MARIAGRAZIA CACCIAGUERRA, determina quanto segue.

**OGGETTO: RINNOVO CON VARIANTE SOSTANZIALE E CAMBIO DI TITOLARITA' DELLA CONCESSIONE ORDINARIA DI PRELIEVO DI ACQUA PUBBLICA SOTTERRANEA E SUPERFICIALE IN COMUNE DI ROCCA SAN CASCIANO  
CONCESSIONARIO: SOCIETA' AGRICOLA MEZZA CA' DI DAGA ANTIOCO E GIOVANNI FRANCESCO DELIO E C. S.S.  
USO: IGIENICO ED ASSIMILATO (ZOOTECNICO)  
PRATICA FC07A0076**

**LA DIRIGENTE**

**VISTE le disposizioni in materia:**

- il R.D. 25.07.1904 n. 523 "T.U. delle disposizioni di legge intorno alle opere idrauliche delle diverse categorie";
- il R.D. 11.12.1933 n. 1775 "T.U. delle disposizioni di legge sulle Acque e gli Impianti elettrici";
- il D. Lgs. 3.04.2006 n. 152 "Norme in materia ambientale" e s.m.i.;
- la Legge Regionale 21 aprile 1999, n. 3, in particolare gli artt. 152 e 153 che stabiliscono i canoni e le spese di istruttoria per i diversi usi delle acque prelevate, in ultimo aggiornati dalla D.G.R. n. 1622/2015;
- il Regolamento Regionale 20/11/2001, n. 41 "Regolamento per la disciplina del procedimento di concessione di acqua pubblica";
- la Legge Regionale 22 dicembre 2009, n.24, in particolare l'art. 51, "Disposizioni finanziarie inerenti le entrate derivanti dalla gestione del demanio idrico";
- la Deliberazione dell'Assemblea Legislativa 21 dicembre 2005, n. 40, con cui viene approvato il Piano Regionale di Tutela delle Acque (PTA);
- la Deliberazione della Giunta Regionale 02/07/2014, n. 787, "Individuazione dei parametri la durata massima delle concessioni di derivazione di acqua pubblica diverse da quelle destinate ad uso idroelettrico – Art. 21 R.R. 41/01";
- la Deliberazione della Giunta Regionale 02/02/2015, n. 65, "Nuove determinazioni in materia di canoni e di spese di istruttorie per le derivazioni di acqua pubblica";
- la Legge Regionale 30 aprile 2015, n. 2, in particolare l'art. 8, "Disposizioni sulle entrate derivanti dall'utilizzo del demanio idrico";
- la Deliberazione del Comitato Istituzionale dell'Autorità di Bacino del Fiume Po n. 8/2015 "Direttiva per la valutazione del rischio ambientale connesso alle derivazioni idriche in relazione agli obiettivi di qualità ambientali definiti dal Piano di Gestione del Distretto Idrografico Padano" così come modificata ed integrata con successiva deliberazione n. 3/2017 della Conferenza Istituzionale Permanente dell'A. di B. Distrettuale del Fiume Po;
- la Deliberazione della Giunta Regionale 05/09/2016, n. 1415, "Definizione dei fabbisogni irrigui per coltura, ai sensi del D.M. 31 luglio 2015- Approvazione delle linee guida per la regolamentazione da parte delle Regioni delle modalità di quantificazione dei volumi idrici ad uso irriguo";

- la Deliberazione della Giunta Regionale 21/12/2016 n. 2254 “Disciplina relativa alle modalità di quantificazione dei volumi idrici ad uso irriguo ed alla raccolta e gestione dati”;
- la Deliberazione della Giunta Regionale 31/12/2016, n. 1792, “Determinazione su base volumetrica dei canoni di concessione ad uso irriguo”;

**VISTI inoltre:**

- il Decreto Legislativo 07 agosto 1990, n. 241, “Nuove norme sul procedimento amministrativo” e s.m.i.;
- il Decreto Legislativo 31 marzo 1998 n. 112 e, in particolare, gli articoli 86 e 89 riguardanti il conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali in materia di demanio idrico;
- il Decreto Legislativo 14/3/2013 n. 33 “Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni”;
- la Legge Regionale E.R. 30 Luglio 2015, n.13 "Riforma del sistema di governo regionale e locale e disposizioni su città metropolitane di Bologna, Province, Comuni e loro Unioni", laddove agli artt. 14 e 16 stabilisce che la Regione esercita le funzioni di concessione, vigilanza e controllo tramite l'Agenzia Regionale per la Prevenzione, l'Ambiente e l'energia (ARPAE) e all'art. 19 stabilisce che esercita le funzioni afferenti al nulla-osta idraulico e alla sorveglianza idraulica mediante l'Agenzia Regionale per la Sicurezza Territoriale e la Protezione Civile in attuazione della quale le funzioni in materia di demanio idrico sono esercitate tramite l'Agenzia Regionale per la Prevenzione, l'Ambiente e l'Energia (ARPAE) a far data dal 01/05/2016;
- la Deliberazione della Giunta Regionale 24/11/2015, n. 1927, “Approvazione progetto demanio idrico”;
- la Deliberazione del Direttore Generale di Arpae n. 99/2015 avente ad oggetto “Conferimento degli incarichi Dirigenziali, degli incarichi di Posizione Organizzativa e delle Specifiche Responsabilità al personale trasferito dalla città Metropolitana e dalla Province ad Arpae a eseguito del riordino funzionale di cui alla L.R. 13/2015;
- la Deliberazione della Giunta Regionale Emilia-Romagna n. 2173 del 21.12.2015 di approvazione dell'assetto organizzativo generale di Arpae di cui alla L.R. n. 13/2015, che ha attribuito in particolare alla Struttura Autorizzazioni e Concessioni (SAC) territorialmente competente lo svolgimento delle funzioni relative al demanio idrico;
- la Deliberazione di Giunta Regionale Emilia-Romagna n. 1181 del 23 luglio 2018 di approvazione dell'assetto organizzativo generale di Arpae di cui alla LR n. 13/2015 che individua strutture autorizzatorie articolate in sedi operative provinciali (Servizi Autorizzazioni e Concessioni) a cui competono i procedimenti/processi autorizzatori e concessori in materia di ambiente, di energia e gestione del demanio idrico;
- la Deliberazione del Direttore Generale di Arpae n. 106 del 27/11/2018 di conferimento degli incarichi dirigenziali con decorrenza 01/01/2019;
- la Determinazione dirigenziale dell'Area Autorizzazioni e Concessioni Est n. 876 del 29/10/2019 di conferimento degli incarichi di funzione con decorrenza 01/11/2019;
- La Deliberazione del Direttore Generale di Arpae n. 114 del 19/11/2019 di conferimento dell'incarico Dirigenziale di Responsabile Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Forlì-Cesena con decorrenza dal 24/11/2019;

**PREMESSO che:**

- ai sensi dell'art. 12 bis del RD n.1775/1933 come modificato dall'art. 96, comma 3 del Dlgs n.152/2006, il provvedimento di concessione è rilasciato se non pregiudica il mantenimento o il

raggiungimento degli obiettivi di qualità definiti dalla pianificazione di settore per il corpo idrico interessato;

- tale procedimento è assoggettato a quello di concessione ordinaria previsto dal Titolo II del RR 41/2001 all'art. 6;

#### **RICHIAMATA:**

- la **Determinazione Dirigenziale n. 10547 del 11/09/2008**, con scadenza al 31/12/2012, con cui il Responsabile del Servizio Tecnico di Bacino Romagna della Regione Emilia-Romagna ha rilasciato all'Azienda Agricola Mezza Cà di Daga Antioco e figli S.S. (P.IVA 02502810407) con sede legale in località Santa Maria- Mezza Cà del Comune di Rocca San Casciano (FC), la concessione **FC07A0076** per derivare acqua pubblica per un quantitativo totale pari a 3.484,10 mc/anno ed una portata massima di 22,50 l/sec e attraverso le seguenti risorse:
  - Codice Risorsa FCA16000: prelievo di acqua pubblica superficiale dal Fiume Montone, ad uso igienico ed assimilato (zootecnico) per un massimo di 2.000 mc/anno. Il prelievo è esercitato mediante opere mobili (trattore e carro botte aziendale) con portata massima di 16,50 l/sec in località Rocca San Casciano capoluogo, via Buginello su terreno antistante mappale 51 foglio 24;
  - Codice risorsa FCA16003 prelievo di acqua pubblica sotterranea mediante pozzo in località Santa Maria, ad uso igienico ed assimilato (zootecnico) e domestico, per un quantitativo pari a 400 mc/anno ed una portata massima di 1 l/sec. Il pozzo ha una profondità di 5 mt ed è ubicato nel Foglio 9 Mappale 32;
  - prelievo di acqua pubblica sotterranea tramite le seguenti sorgenti:
    - Codice risorsa FCA10601: sorgente n. 1 ad uso igienico ed assimilato (zootecnico) per un quantitativo pari a 974mc/anno ed una portata massima di 3 l/sec. La sorgente è ubicata nel Foglio 9 Mappale 44;
    - Codice risorsa FCA10602: sorgente n. 2 ad uso igienico ed assimilato (zootecnico) per un quantitativo pari a 110 mc/anno ed una portata massima di 2 l/sec. La sorgente è ubicata nel Foglio 9 Mappale 45;

**VISTA la domanda di rinnovo senza varianti della concessione FC07A0076** presentata dall'Azienda Agricola Mezza Cà di Daga Antioco e figli S.S. (P.IVA 02502810407) al Servizio Tecnico di Bacino Romagna della Regione Emilia-Romagna in data 03/12/2007 ed acquisita al protocollo PG/2012/0289685 del 10/12/2012 in lavorazione e non ancora giunta agli atti finali;

**ATTESO** che in data 22/11/2019 è stata presentata con Nota PG/2019/181041 del 25/11/2019 istanza di variante sostanziale con cambio di titolarità come successivamente integrata con Nota Pg/2020/109891 del 30/07/2020 da cui risulta che:

- il cambio di titolarità è dovuto alla modifica della ragione sociale della Società ora denominata SOCIETA' AGRICOLA MEZZA CA' DI DAGA ANTIOCO E GIOVANNI FRANCESCO DELIO E C. S.S. (P.IVA 02502810407) con sede legale in Monte Forcella n.45 in Comune di Rocca san Casciano;
- La variante consiste nello spostamento del punto di prelievo della derivazione di acqua superficiale da sponda sinistra del fiume Montone, dall'attuale via Buginello nel centro abitato, alla località Santo Stefano, Molino Marzolo, in Comune di Rocca San Casciano. Il prelievo avviene al Foglio 37 antistante Mappale 58 ed è previsto un aumento dei quantitativi dagli attuali 2.000 a 2.500 mc/anno. Con Nota PG/2020/ 109891 è stato acquisito l'assenso per il passaggio dal Foglio 37 Mappale 58 in quanto non di proprietà della Società richiedente;

#### **DATO ATTO che:**

- la domanda di variante è stata pubblicata sul B.U.R.E.R.T. n. 430 del 27/12/2019 e che nei 30 giorni successivi non sono state presentate opposizioni, osservazioni, né domande in concorrenza;

- le derivazioni non sono ubicate all'interno di un parco o di un'area naturale protetta ai sensi della L.R. n. 24 del 2011 e della DGR 30 luglio 2007 n. 1191;
- le derivazione non insistono entro il perimetro di aree di rispetto di pozzi acquedottistici pubblici ai sensi dell'art. 94 del D.Lgs. n. 152/2006;

**VALUTATA** la compatibilità col Piano di Gestione Distrettuale delle Acque e il Piano di Tutela delle Acque, ai sensi delle vigenti disposizioni normative, utilizzando gli strumenti tecnici attualmente a disposizione di questa Servizio

- in riferimento al prelievo di acqua pubblica sotterranea dalle due sorgenti e dal pozzo si evince che
  - i prelievi insistono nel corpo idrico "Castel del Rio - Castrocaro Terme - M Falterona - Mercato Saraceno" (cod. 6020ER-LOC1-CIM), ricaricato prevalentemente da fonte appenninica, in stato quantitativo e qualitativo buono quindi "non a rischio quantitativo";
  - l'intensità dell'impatto del prelievo è classificabile come "moderato";
  - dati i valori di subsidenza accettabili/assenti, la soggiacenza in equilibrio e il trend piezometrico costante, il corpo idrico, localmente, risulta a "criticità bassa";
  - dall'analisi dei livelli d'impatto e dall'applicazione del metodo E.R.A. (Esclusione/ Repulsione/ Attrazione), così come definiti dall'Allegato 2 alla Deliberazione n. 3 del 14/12/2017 della Conferenza Istituzionale Permanente della Autorità di Bacino distrettuale del fiume Po, il prelievo ricade nell'ambito "Attrazione", ovvero la derivazione è compatibile, fermo restando il rispetto delle disposizioni normative nazionali e regionali che regolano la materia **con la prescrizione dell'installazione e manutenzione in regolare stato di funzionamento del misuratore dei volumi emunti** ;
- in riferimento al prelievo di acqua pubblica superficiale si evince che:
  - il prelievo insiste nel corpo idrico Fiume Montone (cod. 110100000000 4 ER), ricaricato prevalentemente da fonte appenninica, in stato chimico "buono", stato ecologico "sufficiente" e non a rischio quantitativo;
  - l'intensità dell'impatto del prelievo è classificabile come "lieve";
  - dall'analisi dei livelli d'impatto e dall'applicazione del metodo E.R.A. (Esclusione/ Repulsione/ Attrazione), così come definiti dall'Allegato 1 alla Deliberazione n. 3 del 14/12/2017 della Conferenza Istituzionale Permanente della Autorità di Bacino distrettuale del fiume Po, il prelievo ricade nell'ambito **Attrazione**, ovvero la derivazione risponde alla necessità del Piano di Gestione delle Acque **subordinatamente alle seguenti prescrizioni:**
    - **rispetto del DMV** come previsto dal Piano di Gestione delle Acque ovvero sia:
      - DMV: Maggio/Settembre **0,22 mc/s**;
      - DMV: Ottobre/Aprile **0,31 mc/s**;
    - **installazione e manutenzione in regolare stato di funzionamento del misuratore delle portate e dei volumi emunti**;

#### **VISTI inoltre:**

1. il parere del Servizio Pianificazione della Provincia di Forlì-Cesena del 20/03/2019 acquisito da questa Agenzia al Prot. n. PG/2019/45850 del 21/03/2019, ove si rileva che "(...) *Tutto ciò premesso si ritiene che l'istanza in esame possa essere ritenuta conforme ai disposti del PTCP a condizione che vengano rispettate le seguenti prescrizioni:*
  - *poiché l'opera di presa ricade all'interno del sistema forestale e boschivo tutelato dall'art. 10 del PTCP, la posa e l'utilizzo non dovranno interferire con la presenza di alberi e arbusti: in particolare gli elementi vegetali presenti non dovranno essere tagliati né danneggiati in alcun modo;*
  - *l'utilizzo dell'opera di presa non determini una riduzione della capacità d'invaso e non ostacoli il deflusso delle acque così come disposto dall'art. 18 comma 4 lett. b delle norme del PTCP;*"
2. il parere dell'Agenzia territoriale dell'Emilia-Romagna per i servizi idrici e rifiuti acquisito da questa

Agenzia al Prot. n. PG/2019/195474 del 18/12/2019 che non rileva interferenze con le captazioni afferenti al servizio idrico integrato,

3. il Nulla osta idraulico di cui all'art. 19 L.R. 30.07.2015, n. 13 rilasciato dall'Agenzia Regionale per la Sicurezza Territoriale e la Protezione Civile con Determinazione dirigenziale n. 354 del 10/02/2020, acquisito al protocollo Arpae con PG/2020/23375 del 13/02/2020, contenente una serie di condizioni e prescrizioni riportate all'art. 5 del Disciplinare, parte integrante del presente atto;

**ACCERTATA**, sulla base dei contenuti delle DGR n.1781/2015 e 1195/2016, la compatibilità di utilizzo della risorsa idrica richiesta, ad uso zootecnico per una quantità massima annua di mc 3.984,10 mc - inferiore al fabbisogno teorico pari a mc 8.229 mc/anno.

**PRESO ATTO** che il richiedente ha versato:

- l'importo pari ad € 195,00 con bonifico bancario del 21/11/2019, dovuto per le spese per l'espletamento dell'istruttoria relativa alla variante sostanziale con cambio di titolarità alla concessione;
- il richiedente ha sottoscritto, per accettazione, il Disciplinare che stabilisce le condizioni e prescrizioni cui è subordinato l'esercizio della concessione, con protocollo n.131976 del 15/09/2020;
- l'importo di € 113,30 con bonifico bancario del 03/09/2020 ad integrazione dell'importo di 136,70 versato in data 27/06/2006 con bollettino postale VCY0120 a titolo di deposito cauzionale secondo quanto stabilito dall'art.8 L.R. 2/2015 che stabilisce un importo minimo per il deposito cauzionale pari ad € 250,00;
- i canoni fino al 2020 incluso;

**RITENUTO** che, sulla base della documentazione tecnica acquisita agli atti, il rinnovo con variante sostanziale e subentro alla concessione ordinaria possa essere rilasciato ai sensi degli artt. 27 e 31 del R.R. 41/2001;

**DATO ATTO** che nei confronti della sottoscritta non sussistono situazioni di conflitto di interesse, anche potenziale ex art. 6-bis della Legge n. 241/90, in riferimento al presente procedimento;

**VISTA** la proposta del provvedimento resa dal Responsabile del procedimento e titolare dell'Incarico di Funzione Demanio Idrico FC Dott.ssa Anna Maria Casadei ove si attesta l'insussistenza di situazioni di conflitti di interesse, anche potenziale ai sensi dell'art. 6 bis della L.241/1990 come introdotto dalla Legge 190/2012;

#### **DETERMINA**

per le motivazioni indicate in premessa che qui si intendono integralmente richiamate:

1. di **rinnovare la concessione ordinaria FC07A0076 con cambio di titolarità** a favore di SOCIETA' AGRICOLA MEZZA CA' DI DAGA ANTIOCO E GIOVANNI FRANCESCO DELIO E C. S.S. ( P.IVA 02502810407) con sede legale in Monte Forcella n.45 in Comune di Rocca san Casciano e con **variante sostanziale per aumento del volume di acqua massimo prelevabile e spostamento del punto di prelievo di acqua superficiale**. Il prelievo avviene attraverso le seguenti risorse:
  - Codice Risorsa FCA16000: prelievo di acqua pubblica superficiale dal Fiume Montone, ad uso igienico assimilato (zootecnico) per un massimo di 2.500 mc/anno. Il prelievo è esercitato mediante opere mobili (trattore e carro botte aziendale) con portata massima di 16,50 l/sec in località Santo Stefano, Molino Marzolo, in Comune di Rocca San Casciano. Il prelievo avviene al Foglio 37 antistante Mappale 58;
  - Codice risorsa FCA16003 prelievo di acqua pubblica sotterranea mediante pozzo in località Santa Maria, ad uso igienico assimilato (zootecnico) e domestico, per un quantitativo pari a 400 mc/anno ed una portata massima di 1 l/sec. Il pozzo ha una profondità di 5 mt ed è

ubicato nel Foglio 9 Mappale 32;

- prelievo di acqua pubblica sotterranea tramite le seguenti sorgenti:
  - Codice risorsa FCA10601: sorgente n. 1 ad uso igienico assimilato (zootecnico) per un quantitativo pari a 974mc/anno ed una portata massima di 3 l/sec. La sorgente è ubicata nel Foglio 9 Mappale 44;
  - Codice risorsa FCA10602: sorgente n. 2 ad uso igienico assimilato (zootecnico) per un quantitativo pari a 110 mc/anno ed una portata massima di 2 l/sec. La sorgente è ubicata nel Foglio 9 Mappale 45;
- 2. di fissare la quantità d'acqua massima prelevabile in **3.984,10 mc annui** nel rispetto delle modalità nonché degli obblighi e condizioni dettagliati nel Disciplinare di concessione parte integrante del presente atto;
- 3. di stabilire che il concessionario è obbligato **all'installazione di un misuratore di portata e dei volumi per il prelievo di acqua superficiale e di misuratori di volumi per ognuna delle risorse di acqua sotterranea** e dovrà registrare l'entità di risorsa emunta indicando le letture iniziali a gennaio e finali a dicembre;
- 4. di stabilire che la concessione sia rilasciata, ai sensi della DGR n. 787/2014 per la durata non superiore ad anni 10 ovvero fino al **31/12/2029**;
- 5. di stabilire in **€ 250,00** l'importo del deposito cauzionale a garanzia degli obblighi posti dal presente atto, in base a quanto previsto dall'art.8 L.R. 2/2015, che verrà restituito al termine della concessione a seguito di scadenza naturale del titolo o di rinuncia, dato atto che è stato versato;
- 6. di stabilire che il canone annuo solare è pari a **€ 241,20** sulla base della normativa citata in premessa e che deve essere pagato entro il 31 marzo dell'anno di riferimento sul CCP 001018766707 CC - codice IBAN IT 25 R 07601 02400 001018766707 intestato REGIONE EMILIA ROMAGNA SOMME DOVUTE UTILIZZO BENI DEMANIO IDR. STB453;
- 7. di stabilire che in caso di mancato pagamento saranno dovuti gli interessi di legge e questa Amministrazione attiverà le procedure per il recupero coattivo del canone secondo quanto previsto dall'art. 51 della legge regionale 22 dicembre 2009 n. 24;
- 8. di stabilire che l'importo del canone sarà aggiornato e rideterminato annualmente ai sensi dell'art. 8 comma 2 della L.R. 2/2015 e s.m.i. o in base ad altre disposizioni di legge;
- 9. di assoggettare la concessione alle condizioni e prescrizioni del Disciplinare, sottoscritto per accettazione dal richiedente e parte integrante del presente Atto;
- 10. di recepire nel citato Disciplinare le prescrizioni tecniche contenute nel Nulla Osta Idraulico di cui all'art. 19 L.R. 30.07.2015 n. 13 rilasciato dall'Agenzia Regionale per la Sicurezza Territoriale e la Protezione Civile con determinazione dirigenziale n.354 del 10/02/2020, che si consegna in copia semplice al concessionario;
- 11. di dare conto che l'originale del presente atto completo di Disciplinare è conservato presso l'archivio informatico Arpae;
- 12. di notificare digitalmente al concessionario copia del presente provvedimento a mezzo posta elettronica certificata all'indirizzo [mezzaca@pec.it](mailto:mezzaca@pec.it) che dovrà essere esibita ad ogni richiesta del personale addetto alla vigilanza e consegnarne copia conforme all'originale in formato cartaceo solo se richiesta esplicitamente dal concessionario;

**DI STABILIRE che:**

- 13. le somme versate saranno introitate nei seguenti capitoli parte Entrate del Bilancio Regionale:
  - per i canoni annuali nel Capitolo n. 04315;
  - per il deposito cauzionale nel Capitolo n. 07060;

- per le spese d'istruttoria nel Capitolo n. 04615;
14. la presente concessione, redatta in forma di scrittura privata non autenticata, emessa da Arpae (C.F.04290860370), è soggetta a registrazione in caso d'uso, poiché l'imposta di cui all'Art. 5 del DPR26/04/86 n. 131 risulta inferiore a € 200,00;
  15. il presente atto è pubblicato per estratto sul B.U.R.E.R.T.;
  16. ai fini degli adempimenti in materia di trasparenza, il presente provvedimento verrà pubblicato sul sito web di Arpae alla sezione amministrazione trasparente, ai sensi del D.Lgs. n. 33/2013 s.m.i. e del vigente Programma Triennale per la Trasparenza e l'Integrità di Arpae;
  17. avverso il presente atto è possibile proporre opposizione, entro 60 giorni dalla ricezione, al Tribunale delle acque pubbliche e al Tribunale superiore delle acque pubbliche per quanto riguarda le controversie indicate dagli artt. 140 e 143 del R.D. 1775/1933 e ai sensi del D.Lgs. n. 104/2010 art. 133 comma 1 lettera b), dinanzi all'Autorità giurisdizionale amministrativa entro 60 giorni dalla notifica o all'Autorità giudiziaria ordinaria per quanto riguarda la quantificazione dei canoni.

La Responsabile del Servizio Autorizzazioni  
e Concessioni di Forlì-Cesena-Area Est

*\* Mariagrazia Cacciaguerra*

*\*documento firmato digitalmente secondo la normativa vigente*

---

**DISCIPLINARE**

contenente gli obblighi e le condizioni cui è vincolata la concessione ordinaria di derivazione di acqua pubblica sotterranea e superficiale per uso igienico ed assimilato (zootecnico) richiesta dalla SOCIETÀ AGRICOLA MEZZA CA' DI DAGA ANTIOCO E GIOVANNI FRANCESCO DELIO E C. S.S. (P.IVA 02502810407) - Pratica FC07A0076

**ART. 1**

**DESCRIZIONE DELL' OPERA DI PRESA, UBICAZIONE DEL PRELIEVO E DESTINAZIONE D'USO DELLO STESSO.**

1. Il prelievo avviene attraverso le seguenti risorse:
  - Codice Risorsa FCA16000: prelievo di acqua pubblica superficiale dal Fiume Montone, ad uso igienico assimilato (zootecnico) per un massimo di 2.500 mc/anno. Il prelievo è esercitato mediante opere mobili (trattore e carro botte aziendale) con portata massima di 16,50 l/sec in località Santo Stefano, Molino Marzolo, in Comune di Rocca San Casciano. Il prelievo avviene al Foglio 37 antistante Mappale 58. Coordinate UTM-RER X: 725.686- Y: 880.768
  - Codice risorsa FCA16003 prelievo di acqua pubblica sotterranea mediante pozzo in località Santa Maria, ad uso igienico assimilato (zootecnico) e domestico, per un quantitativo pari a 400 mc/anno ed una portata massima di 1 l/sec. Il pozzo ha una profondità di 5 mt ed è ubicato nel Foglio 9 Mappale 32; Coordinate UTM-RER X: 726.131Y: 884.883
  - prelievo di acqua pubblica sotterranea tramite le seguenti sorgenti:
    - Codice risorsa FCA10601: sorgente n. 1 ad uso igienico assimilato (zootecnico) per un quantitativo pari a 974mc/anno ed una portata massima di 3 l/sec. La sorgente è ubicata nel Foglio 9 Mappale 44; Coordinate UTM-RER:X: 726.623 Y: 885.010
    - Codice risorsa FCA10602: sorgente n. 2 ad uso igienico assimilato (zootecnico) per un quantitativo pari a 110 mc/anno ed una portata massima di 2 l/sec. La sorgente è ubicata nel Foglio 9 Mappale 45; Coordinate UTM-RER:X: 726.462 Y: 885.004
2. L'acqua sotterranea da derivare è utilizzata esclusivamente per uso igienico assimilato, nello specifico per uso zootecnico, ad eccezione di quello derivante da pozzo che viene utilizzata anche per uso domestico.

**ART. 2**

**LA DURATA DELLA CONCESSIONE**

La concessione richiesta è rinnovata e avrà una durata non superiore ad anni 10 ovvero fino al **31/12/2029**.

**ART.3**

**MODALITÀ DI PRELIEVO DELL'ACQUA DA DERIVARE**

1. Il prelievo è concesso per un volume complessivo annuo di mc. 3.984,10 ed una portata massima complessiva di l/s 22,5;
2. Il concessionario deve, inoltre, sospendere ogni prelievo qualora venga reso noto, dalla Agenzia Arpae concedente, mediante raccomandata o comunicato stampa o affissione all'Albo Pretorio dei Comuni o tramite avviso alle Associazioni di categoria, il divieto di derivare acqua. Il prelievo dovrà

essere interrotto anche nel caso in cui le Autorità preposte diano comunicazione che l'inquinamento delle acque è tale da vietarne l'utilizzo per l'uso cui la risorsa è destinata.

#### ART. 4

##### OBBLIGHI E CONDIZIONI CUI È ASSOGGETTATA LA DERIVAZIONE

1. Il prelievo di acqua superficiale risulta compatibile con le necessità del Piano di Gestione delle Acque vigente nel territorio in oggetto a condizione che venga rispettato il **Deflusso Minimo Vitale (DMV)** previsto dal Piano di Gestione delle Acque ovvero:

- DMV: Maggio/Settembre **0,22 mc/s**

- DMV: Ottobre/Aprile **0,31 mc/s**.

Il concessionario pertanto qualora registri una portata di deflusso delle acque, nel tratto interessato dal prelievo, uguale o minore ai valori sopra prescritti è tenuto a sospendere il prelievo.

2. Per Il prelievo di acqua superficiale siano rispettate le seguenti prescrizioni come impartite dal parere del Servizio Pianificazione della Provincia di Forlì-Cesena del 20/03/2019 acquisito da questa Agenzia al Prot. n. PG/2019/45850 del 21/03/2019,

- poiché l'opera di presa ricade all'interno del sistema forestale e boschivo tutelato dall'art. 10 del PTCP, la posa e l'utilizzo non dovranno interferire con la presenza di alberi e arbusti: in particolare gli elementi vegetali presenti non dovranno essere tagliati né danneggiati in alcun modo;
- l'utilizzo dell'opera di presa non determini una riduzione della capacità d'invaso e non ostacoli il deflusso delle acque così come disposto dall'art. 18 comma 4 lett. b delle norme del PTCP;

3. **Entro 30 giorni dal ritiro del presente atto, il concessionario, per il prelievo di acqua superficiale, deve provvedere all'installazione e alla regolare manutenzione di un misuratore di portata e dei volumi emunti e per il prelievo di acque sotterranee all'installazione e alla regolare manutenzione di un misuratore dei volumi emunti per ogni risorsa.** In particolare dovrà essere registrata l'entità di risorsa emunta indicando le letture iniziali a gennaio e finali a dicembre. Dovrà inoltre trasmettere alla Regione Emilia-Romagna -Servizio Tutela e Risanamento Risorsa Acqua, Aria e Agenti Fisici- pec [ambpiani@postacert.regione.emilia-romagna.it](mailto:ambpiani@postacert.regione.emilia-romagna.it) , all'Autorità di Bacino del fiume Po, pec [protocollo@postacert.adbpo.it](mailto:protocollo@postacert.adbpo.it) , ed a questa Agenzia, entro il 31 gennaio di ogni anno, la comunicazione relativa ai periodi di emungimento ed ai volumi emunti dell'anno trascorso, registrati dal contatore. La comunicazione a questa Agenzia deve essere effettuata con le modalità previste dall'art. 47 del DPR 445/2000 (dichiarazione sostitutiva di atto notorio) e inviata all'indirizzo pec [aoofc@cert.arpa.emr.it](mailto:aoofc@cert.arpa.emr.it) , unitamente ad un documento di identità in corso di validità oppure firmata digitalmente, nei termini sopraindicati.

4. Il concessionario è obbligato a collocare in prossimità di ogni opera di presa un **Cartello identificativo**, delle dimensioni di un foglio A4 (cm 21x29,7), che dovrà riportare obbligatoriamente i seguenti dati:

- titolare della concessione,
- numero della concessione,
- scadenza della concessione.

Tali cartelli devono rimanere in loco per tutta la durata della concessione, limitatamente al periodo di effettivo prelievo. In caso di furto o smarrimento il concessionario è tenuto a ricollocare entro 20 (venti) giorni dalla accertata mancanza, i nuovi cartelli sostitutivi.

5. E' vietato cedere o vendere a terzi, in tutto o in parte, le risorse idriche oggetto della presente concessione. L'inosservanza di tale divieto comporta la decadenza dal diritto a derivare.

6. Le opere di prelievo devono essere mantenute nelle condizioni di efficienza ed in buono stato e non possono essere modificate se non a seguito di regolare autorizzazione dell'Agenzia Arpae concedente.
7. In ogni caso il concessionario è obbligato alla rigorosa osservanza delle norme per la tutela delle acque da inquinamento, ai sensi del D. Lgs. n. 152/2006 e s.m.i.
8. Ogni variazione relativa alle opere di prelievo (ivi compresa la sostituzione della pompa e gli interventi di manutenzione) o alla destinazione d'uso dell'acqua derivata dovrà essere preventivamente comunicata, contestualmente ai motivi che l'hanno determinata, all'Agenzia Arpae concedente che valuterà se autorizzarla o meno.
9. Il titolare della concessione è responsabile in ogni momento dello stato delle opere di derivazione che non possono essere abbandonate senza aver provveduto al ripristino dello stato dei luoghi. Il concessionario è tenuto a comunicare alla Agenzia Arpae concedente la cessazione d'uso della derivazione entro tre mesi dalla sua dismissione ed a porre in atto tutte quelle operazioni tecniche affinché la dismissione non alteri la qualità ed il regime del corso d'acqua.

## **ART. 5**

### **PRESCRIZIONI DEL NULLA OSTA IDRAULICO**

Il concessionario deve rispettare le condizioni e prescrizioni di cui al Nulla Osta Idraulico n. 354 del 10/02/2020 rilasciato dall'Agenzia Regionale per la Sicurezza Territoriale e la Protezione Civile di cui all'art. 19 L.R. 30.07.2015, n. 13:

- *“la durata temporale del presente nulla-osta idraulico è pari a quella della Concessione rilasciata da ARPAE per la derivazione.*
- *E' vietato eseguire nell'alveo e nelle sponde escavazioni, buche, sbarramenti, manomissioni o alterazioni di qualsiasi genere. E' vietato altresì ingombrare aree demaniali con cose diverse dalle opere di prelievo.*
- *L'area oggetto di attingimento dovrà essere mantenuta pulita e sgombra da qualsiasi tipo di materiale, compresi rifiuti di qualsiasi genere anche eventualmente trasportati dalle acque così da non ostacolare il libero deflusso delle acque.*
- *Si intendono autorizzati e quindi soggetti a semplice comunicazione preventiva scritta all'Agenzia Regionale per la Sicurezza Territoriale e la Protezione Civile (ASTePC)- Servizio Area Romagna e all'amministrazione concedente (ARPAE) i soli lavori finalizzati a posizionare il carro botte trainato dal trattore per una estensione complessiva di 10 mt di fronte, nei quali il Richiedente potrà provvedere alla sfalcio della vegetazione spontanea e alla pulizia delle superfici spondali golenali. E' tassativamente vietato allo scopo l'uso di diserbanti. Lo smaltimento del materiale dovrà essere effettuato secondo la normativa vigente, ad eccezione del materiale lapideo, sabbia e ghiaia che deve rimanere in ambito demaniale. Questa Agenzia, informando l'amministrazione concedente (ARPAE), si riserva, comunque, la facoltà di prescrivere, nel periodo di vigenza della concessione, gli ulteriori interventi di manutenzione idraulica di cui dovesse insorgere la necessità per effetto delle opere realizzate.*
- *Gli eventuali tagli mantentori di vegetazione nell'alveo fluviale, e nelle sue pertinenze dovranno essere effettuati preferibilmente nel periodo tardo autunnale ed invernale, escludendo il periodo dal 15 marzo al 15 luglio di ogni anno (DGR n.1919 del 04/11/2019) in cui è massimo il danno all'avifauna nidificante, detti tagli dovranno ottenere preventiva autorizzazione scritta all'Agenzia Regionale per la Sicurezza Territoriale e la Protezione Civile (ASTePC)- Servizio Area Romagna e all'amministrazione concedente (ARPAE);*
- *Il presente nulla osta ai soli fini idraulici concerne unicamente interventi ricadenti nell'ambito fluviale, pertanto l'uso e/o l'occupazione di tutte le aree private, non di proprietà del richiedente, eventualmente necessarie alla collocazione dell'impianto mobile di attingimento dovrà essere concordata dal richiedente con i rispettivi proprietari.*

- *L'intervento dovrà essere realizzato in conformità agli elaborati presentati e giacenti, l'Amministrazione Regionale resta sollevata da qualsiasi responsabilità per infortuni a lavoratori e danni a terzi che dovessero verificarsi. Ogni modifica e intervento alle opere assentite e alla loro destinazione d'uso e/o allo stato dei luoghi, dovrà essere preventivamente autorizzato dall'amministrazione concedente ARPAE, previo parere dell'Agenzia Regionale per la Sicurezza Territoriale e la Protezione Civile - Servizio Area Romagna - sede di Forlì.*
- *Gli estremi della concessione dovranno essere segnalati sul luogo a cura del Concessionario con tabelle posizionate in accordo col personale dell'Amministrazione idraulica, in modo da non recare intralcio alla manutenzione del bene demaniale.*

#### **CONDIZIONI GENERALI**

1. *Il richiedente è tenuto a consentire in qualunque momento l'accesso all'area al personale dell'Amministrazioni competenti e agli addetti al controllo ed alla vigilanza, nonché alle imprese da questa incaricate per rilievi, accertamenti e interventi operativi, con relativi strumenti, mezzi d'opera e di trasporto.*
2. *L'Agenzia Regionale per la Sicurezza Territoriale e la Protezione Civile (ASTePC), non è responsabile per danni derivanti da fenomeni idraulici, quali ad esempio piene, alluvioni e depositi alluvionali, erosioni, mutamento dell'alveo, e cedimenti spondali e/o altri eventi accidentali causati all'impianto di derivazione.*
3. *L'Agenzia Regionale per la Sicurezza Territoriale e la Protezione Civile resta, in ogni caso, estranea da eventuali controversie conseguenti all'esercizio del nulla osta idraulico accordato, considerato che è rilasciato fatti salvi i diritti di terzi;*
4. *Il Richiedente è consapevole che l'area in questione rientra nella perimetrazione di area a rischio idraulico e che l'uso e/o la realizzazione di interventi in tali zone espone potenzialmente l'uso e/o gli interventi stessi ai danni discendenti da un possibile evento idraulico avverso. Stante la collocazione dei beni in una zona con pericolosità idraulica, il nulla osta non rappresenta garanzia di sicurezza idraulica, pertanto competerà al Richiedente adottare tutte le misure ritenute idonee alla gestione dei rischi individuati dalle perimetrazioni P.A.I., anche mediante l'attivazione di strumenti di autotutela complementari ed integrativi ai sistemi pubblici di gestione dell'emergenza idraulica. In particolare, ogni qualvolta una piena del corso d'acqua sia suscettibile di raggiungere le apparecchiature di prelievo queste dovranno essere rimosse e mantenute a distanza di sicurezza fino alla risoluzione della piena.*
5. *L'Agenzia Regionale per la Sicurezza Territoriale e la Protezione Civile resta, in ogni caso, estranea da eventuali controversie conseguenti all'esercizio del nulla osta idraulico accordato, considerato che è rilasciato fatti salvi i diritti di terzi;*
6. *Nessun compenso od indennizzo potrà essere chiesto dal Richiedente per la perdita di beni o per limitazioni all'uso dell'area demaniale in concessione conseguenti a piene del corso d'acqua o intervenute a seguito dell'esecuzione di lavori idraulici da parte di questa Agenzia (ASTePC);*
7. *È compito del richiedente presentare ed ottenere dalle Amministrazioni competenti le eventuali ed ulteriori autorizzazioni necessarie, in relazione all'occupazione di che trattasi;*
8. *In caso di mutamento della situazione di fatto o per sopravvenuti motivi di pubblico interesse, l'Agenzia Regionale per la Sicurezza Territoriale e la Protezione Civile (ASTePC)- Servizio Area Romagna può chiedere all'amministrazione concedente (ARPAE) che ne ha facoltà, di revocare la concessione e di ordinare la riduzione in pristino dei luoghi, ovvero di prescrivere modifiche, con rinuncia da parte del Concessionario a ogni pretesa d'indennizzo. In particolare, qualora intervenissero erosioni o dissesti nel corso d'acqua o nelle sue pertinenze, ovvero occorressero lavori idraulici comportanti l'incompatibilità parziale, temporanea o totale dell'occupazione, il Concessionario dovrà provvedere a propria cura e spese all'esecuzione dei lavori di adeguamento o di demolizione e ripristino dei luoghi, nei modi e tempi prescritti dal Servizio scrivente”;*

#### **ART. 6**

#### **CANONE DELLA CONCESSIONE**

1. Il concessionario è tenuto a corrispondere alla Regione Emilia-Romagna, secondo le modalità e l'importo indicati nell'atto di concessione di cui il presente Disciplinare è parte integrante, il canone annuo anche se non faccia uso in tutto o in parte dell'acqua concessa, fatto salvo il diritto di rinuncia ai sensi del secondo comma, dell'art. 34 del Regolamento Regionale n. 41/01, nel qual caso l'obbligo del pagamento del canone cessa al termine dell'annualità in corso alla data di ricezione della comunicazione di rinuncia.
2. Ai sensi dell'art. 30, comma 3, del Regolamento Regionale n. 41/01, la sospensione dei prelievi disposta dalle Amministrazioni competenti, qualora non superi i tre mesi, non dà luogo a riduzione del canone annuo. Detto canone è soggetto ad aumenti in relazione agli aggiornamenti annuali dell'indice ISTAT ed a modifiche introdotte da successive disposizioni normative.

#### **ART. 7**

##### **DEPOSITO CAUZIONALE**

1. Il deposito cauzionale a garanzia degli obblighi e condizioni della concessione, viene individuato ai sensi di quanto disposto al comma 4 dell'art. 8 della L.R. n. 2/2015 e deve essere versato prima del ritiro dell'atto di concessione.
2. Alla cessazione, per qualsiasi motivo, della concessione, il deposito viene restituito dopo aver accertato che il concessionario abbia adempiuto a tutti i suoi obblighi.

#### **ART. 8**

##### **RINNOVO**

Nel caso in cui, al termine della concessione, persistano i fini della derivazione, il concessionario **dovrà presentare istanza di rinnovo prima della scadenza della concessione**, ai sensi del R.R. 41/2001 e **quindi entro il 31/12/2029**.

#### **ART. 9**

##### **RINUNCIA DECADENZA E REVOCA DELLA CONCESSIONE**

1. La concessione richiesta è rinnovata, ai sensi della D.G.R. n.787 del 09/06/2014, fino al 31 dicembre 2029, fatti salvi il diritto del concessionario alla rinuncia, qualora vengano meno i presupposti in base ai quali la derivazione è stata richiesta, e la facoltà dell'Agenzia concedente di revisionarla o revocarla anticipatamente al fine di tutelare la risorsa idrica o per motivi di pubblico generale interesse o qualora in futuro siano disponibili risorse idriche alternative non pregiate idonee all'uso richiesto. La revoca anticipata della concessione non dà diritto ad alcun compenso o indennità.
2. La concessione decade, ai sensi dell'art. 32 del R.R. 41/2001, nei seguenti casi: destinazione d'uso diversa da quella concessa; mancato rispetto, grave e reiterato, del Disciplinare o di disposizioni legislative o regolamentari; mancato pagamento di due annualità del canone; subconcessione a terzi. L'Amministrazione concedente dichiara la decadenza dalla concessione qualora il concessionario, regolarmente diffidato, non abbia provveduto a regolarizzare la propria posizione entro il termine perentorio di trenta giorni dalla diffida. Nel caso di subconcessione a terzi, la decadenza è immediata.
3. In caso di revoca o decadenza, il concessionario è tenuto agli adempimenti indicati dall'Amministrazione concedente per la cessazione dell'utenza, ai fini dell'archiviazione del procedimento e della restituzione del deposito cauzionale.

#### **ART. 10**

##### **RIPRISTINO DEI LUOGHI E RIMOZIONE DI OPERE**

1. In caso di mancato rinnovo della concessione, il concessionario dovrà comunicarlo in forma scritta alla Agenzia Arpa competente prima della scadenza della stessa. In questo caso, come nei casi di decadenza, revoca o rinuncia, il concessionario è obbligato a provvedere a proprie spese a tutti i lavori necessari per la *“rimozione delle opere e il ripristino dei luoghi dell'alveo delle sponde e delle pertinenze demaniali qualora le stesse non siano acquisite dal demanio idrico”*.

2. *“Qualora la derivazione sia esercitata mediante pozzi, la perforazione, al cessare dell'utenza, deve essere dotata secondo le prescrizioni del Servizio di dispositivi di sicurezza passivi, quali cementazione e tamponamenti della colonna in opera, che impediscano l'inquinamento della falda e che garantiscano il confinamento permanente dell'acqua nel sito originario.”*

#### **ART. 11**

##### **OSSERVANZA DI LEGGI E REGOLAMENTI**

1. Il concessionario è tenuto all'osservanza di tutte le norme legislative e regolamentari poste a tutela degli aspetti qualitativi e quantitativi della risorsa idrica, e di qualsiasi altra normativa e autorizzazione connessa al prelievo e al suo utilizzo, ovvero il concessionario è tenuto a verificare il rispetto dei vincoli ambientali e territoriali esistenti, e della normativa esistente anche in materia di edilizia, di urbanistica e territoriale, ed è tenuto altresì a richiedere ed ottenere dalle Amministrazioni competenti eventuali ed ulteriori autorizzazioni/nulla osta necessari per la realizzazione delle opere di prelievo e per l'utilizzo dell'acqua.
2. E' ad esclusivo e totale carico del concessionario il risarcimento di tutti i danni che, in dipendenza della concessione, venissero arrecati a proprietà, sia pubbliche che private, a persone, animali, ambiente e cose, restando l'Amministrazione concedente espressamente sollevata ed indenne da qualsiasi responsabilità o molestia anche giudiziale.

**SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.**